

LEGALITÀ PENALE *VERSUS* PREVEDIBILITÀ DELLE NUOVE  
INTERPRETAZIONI. NOVITÀ DAL *CORPUS JURIS* 2000 (\*)

SOMMARIO: 1. Quadro del principio-guida di legalità. - 2. Introduzione al ruolo dell'«interpretazione ragionevolmente prevedibile». - 3. Problemi interpretativi.

1. - Il principio di legalità è il primo dei «principi-guida» posti in apertura del Progetto CJ 2000. Nel CJ 1997 <sup>(1)</sup> esso non compariva, gli autori essendosi consapevolmente astenuti da ogni indicazione, sul presupposto che operasse quanto meno l'art. 7 della *Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo* (CEDU), in particolare il *canone di precisione del testo* (qualità del testo), canone che tende ad assicurare la *possibilità di prevedere l'applicazione* che del testo sarà fatta <sup>(2)</sup>.

Non compariva, s'intende, nemmeno la previsione di cui ci occupiamo specificatamente, cioè la statuizione (quarto comma) secondo cui «Changes of interpretation are only permitted when they are reasonably predictable» («Les changements d'interprétation ne sont admis que s'ils étaient raisonnablement prévisibles»): sono vietati i mutamenti di interpretazione non prevedibili ragionevolmente. Peraltro, sulla scorta dell'art. 7 cit., la Corte europea dei diritti dell'uomo ha da tempo consolidato orientamenti che valorizzano il canone di prevedibilità ragionevole dell'interpretazione <sup>(3)</sup>.

Al fine di avvicinarci al significato di questa novità, che apparentemente consiste soltanto nella scrittura di acquisizioni già avvenute, occorre alme-

(\*) Intervento al Seminario di studio «Il Corpus Juris 2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione» (Università degli Studi di Trento, 24 novembre 2000). Gli atti sono in corso di pubblicazione a cura di PICOTTI. Il progetto *Corpus Juris* 2000 è pubblicato nel volume citato in nota 2, ed è disponibile in [www.law.uu.nl/wia/da/corpus](http://www.law.uu.nl/wia/da/corpus).

<sup>(1)</sup> Pubblicato in versione inglese e francese da Economica, Paris, 1997, dir. DELMAS MARTY. La versione francese può leggersi in questa *Rivista*, 1997, 1299. Per un quadro orientativo v. PICOTTI (a cura di), *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, Milano, 1999; GRASSO (a cura di), *Prospettive di un diritto penale europeo*, Milano, 1998. Su sviluppi successivi v. DELMAS MARTY, *Il Corpus Juris delle norme penali per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea*, in *Quest. giust.*, n. 1, 2000, 164.

<sup>(2)</sup> DELMAS MARTY, *Nécessité, légitimité et faisabilité du Corpus Juris*, in DELMAS MARTY-VERVAELE, *La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les États membres*, Antwerp-Groningen-Oxford (Intersentia), 2000, 34.

<sup>(3)</sup> BERNARDI, *Commento all'articolo 7*, in *Commentario alla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, coord. da BARTOLE, CONFORTI e RAIMONDI, Padova, in corso di pubblicazione (dattiloscritto).

no brevemente inserirla nel quadro generale in cui è stato impresso il principio-guida di legalità.

È noto che la CEDU forma parte integrante del diritto comunitario <sup>(4)</sup>, a livello costituzionale <sup>(5)</sup>. Non si può dire però che finora essa, e in particolare l'art. 7 che pure ha trovato più volte riconoscimento ad opera della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE) <sup>(6)</sup>, abbia avuto occasione di essere largamente applicata per l'intero o almeno per ampia parte dei suoi significati, specie nei confronti di norme *comunitarie*. Del resto, gli operatori del diritto comunitario, e in particolare i giudici interni (nazionali), non hanno ancora bene inteso che dispongono immediatamente dei principi e diritti fondamentali comunitari (convenzione compresa), i quali consentono loro tra l'altro una sorta di controllo *diffuso* di costituzionalità comunitaria su atti e norme *nazionali* alla stregua, appunto, del diritto comunitario primario <sup>(7)</sup>.

Orbene, l'intenzione di calare l'art. 7 cit. all'interno del CJ 2000, scrivendone però nella legge in progetto gli sviluppi di significato che emergono dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, emerge chiaramente dalle riflessioni degli autori del progetto <sup>(8)</sup>. Vi è tuttavia da chiedersi se questa operazione abbia soltanto un valore di «segnale» correlato a previsioni di valore costituzionale poste altrove <sup>(9)</sup>, o ne discendano effetti giuridici peculiari.

Pare opportuno anzitutto notare che una ripetizione dei principi costituzionali comunitari a livello di normativa comunitaria avente sì formale rango secondario (presumibilmente <sup>(10)</sup>), ma *contenuto materialmente costi-*

<sup>(4)</sup> GRASSO, *La protezione dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario e i suoi riflessi sui sistemi penali degli Stati membri*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1991, 617; ID., *Le prospettive di formazione di un diritto penale dell'unione europea*, in questa *Rivista*, 1995, 1165; PATRONO, *Diritto penale dell'impresa e interessi umani fondamentali*, Padova, 1993, 148; BERNARDI, *Principi di diritto e diritto penale europeo*, in *Ann. Un. Ferrara - Sc. giur. (Nuova serie)*, 1988, 75; RIZ, *Diritto penale e diritto comunitario*, Padova, 1985, *passim*.

<sup>(5)</sup> RIONDATO, *Competenza penale della Comunità europea*, Padova, 1996, 78 ss.

<sup>(6)</sup> Rinvio agli AA. cit. in note 4 e 5.

<sup>(7)</sup> RIONDATO, *Profili di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale dell'economia*, in questa *Rivista*, 1997, 1135.

<sup>(8)</sup> DELMAS MARTY, *Nécessité*, cit., 34.

<sup>(9)</sup> Intendo un valore equiparabile a quello che (non perspicuamente) il Progetto c.d. Grosso di nuovo codice penale italiano attribuisce, secondo i suoi autori, all'art. 1 (principio di legalità) rispetto al principio costituzionale di legalità (art. 25 Cost.) (v. il primo paragrafo della Relazione sull'articolato, contenuta nella Relazione concernente la Parte generale, approntata dalla Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale - Progetto preliminare, 12 settembre 2000, in *Diritto e Giustizia*, 16-18 settembre 2000, [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it)).

<sup>(10)</sup> Per quanto concerne la «base legale» del CJ v., per tutti, DONÀ, *Towards a European*

*tuzionale*, come nel caso del principio-guida in esame, potrebbe significare il tentativo di estendere il menzionato controllo diffuso ad atti e norme *comunitarie*, così mirando a superare anche eventuali ridondanze di certe preclusioni poste dalla CGCE riguardo alla competenza del giudice nazionale a pronunciare l'invalidità del diritto comunitario – competenza che peraltro risulta secondo la lettera e un senso non peregrino dell'art. 234 T.CE (già 177) <sup>(11)</sup>. Ciò significherebbe in pratica che tramite i principi-guida si vorrebbe precludere alla *disapplicazione* di atti e norme di (fondati sul) diritto comunitario-CJ 2000, in ipotesi di incompatibilità con gli stessi principi-guida.

Il punto meriterebbe approfondimenti che devo tralasciare. Qui preme rilevare che già sulla base di queste riflessioni intorno al ruolo operativo dei principi-guida emerge che il principio di legalità, pur essendo stato collocato tra i principi «*tradizionali*», potrebbe comportare sostanziali novità e quindi pretese di relativa autonomia di significato, al di là del suo indubbio valore «*segnalatico*», per così dire.

In effetti, pare legittimo assumere come ipotesi di lavoro che il principio-guida in esame esprima *elementi rivoluzionari* almeno rispetto a certe esperienze giuridiche nazionali, anzi in definitiva anche per l'esperienza comunitaria, e in varia misura per tutta la pluriversa realtà dei principi di legalità radicati negli Stati membri.

Al riguardo, per quanto qui interessa dell'intera, articolata disposizione concernente il primo principio, mi limito ad osservare che, contrariamente alla tradizione delle formulazioni codicistiche, nel CJ 2000 non compare alcun accenno immediatamente identificativo rispetto alla *forma di manifestazione del diritto penale*, ossia il riferimento che da noi in Italia e altrove è fatto al «*la legge*» nel senso della riserva di legge. Infatti, come si ricava anzitutto proprio dal quarto comma che valorizza e regola il ruolo dell'interpretazione (nel modo che si dirà), la scelta, se ve n'è stata davvero una, è piuttosto nel senso che *di principio* la legge *non* è da intendersi come l'*unica* forma di manifestazione del diritto penale comunitario. In altre parole, non gravitiamo sul senso unico di un principio di legalità ispirato da giuspositivismo legalistico di impronta illuministica <sup>(12)</sup>.

*Judicial Area? A Corpus Juris Introducing Penal Provisions for the Purpose of the Protection of the Financial Interests of the European Union*, in *Eur. Journal of Cr., Crim. Law, Crim. Just.*, 1998, 282.

<sup>(11)</sup> Sul punto v. RIONDATO, *Profili*, cit., 1144.

<sup>(12)</sup> Non tragga in inganno il forse non felice e comunque evitabile impiego del termine «*loi*» nel secondo comma (irretroattività) – testo in francese –, laddove la versione inglese reca, invece, «*law*».

Prime rilevare che questo affiancamento dalla legge, e quanto ne consegue compresi in *primis* taluni svolgimenti sul nostro tema, non poteva ritenersi da parte degli autori del Progetto una conseguenza necessaria della pur pacifica rilevanza comunitaria dell'art. 7 CEDU (e dell'intera Convenzione). Vale a dire: il principio-guida di legalità non è riducibile ad un mero «segnale» ricognitivo di norme esistenti tal quali a livello costituzionale. Infatti, sistemi di stretta legalità-riserva di legge ispirati dal noto, comune modello continentale (*nullum crimen sine lege scripta et stricta*, per intenderci di ((13)) conviono in complesso bene (nel senso che presentano condizioni di armonizzabilità) con una Convenzione per le esigenze della quale è in principio necessario e sufficiente muovere espressamente dal diritto (non dalla legge) a prescindere da *prescrizioni delimitative delle fonti* e da *forme di manifestazione: nullum crimen sine iure* ((14)). Salvo poi richiedere, per esigenze di certezza e garanzia, certe «qualità» del diritto stesso, come la precisione, le quali implicano anzitutto necessariamente, in concreto, forme come la forma scritta, determinatezza delle formule e via seguitando. Insomma, non era escluso *a priori* che il CJ adottasse le formule continentali, rimanendo non incompatibile e quindi aperto all'influsso della Convenzione, ma al contempo assumendo una concezione delle fonti di ispirazione tendenzialmente legalistica.

Il fatto è che nel CJ, sotto il manto di un'ovvia ripresa dei principi europei ((15)), ha trovato affermazione l'impostazione faurtrice di un superamento dei modelli risalenti ai tempi «eroici» delle codificazioni: un'impostazione che propugna l'individuazione di strumenti idonei a favorire interazione e integrazione tra i diversi sottosistemi punitivi nonché l'omogeneità e la persuasività delle decisioni giurisprudenziali ((16)). Questo è il cuore dell'autonomia riconoscibile al principio-guida di legalità contenuto nel CJ 2000, laddove l'*interprete è soggetto-fonte*, come tale riconosciuto.

((13)) Resta a parte il carattere della «parlamentaristica», per note ragioni. Colgo però qui l'occasione per ribadire il mio orientamento nel senso che il diritto comunitario e dell'Unione europea è in grado, oltre che di esigere, anche di fornire sufficiente legittimazione democratica rispetto al proprio diritto penale. Tale legittimazione si ha nel momento in cui il diritto penale europeo sia oggetto di consenso comunque espresso da parte del Parlamento europeo (RIONDATO, *Competenza*, cit., 230 s.; Id., *Sull'arcipelago neo-medievale del diritto penale della Comunità e dell'Unione europea. In margine al Corpus Juris per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione*, in PICOTTI (a cura di), *Possibilità e limiti*, cit., 99).

((14)) Rinvio a quanto osservo al riguardo nel mio *Competenza penale della Comunità Europea*, cit., 171.

((15)) DELMAS MARTY, *Nécessité*, cit., 34 s.

((16)) Cfr. DELMAS MARTY, *Pour un droit commun*, Editions du Seuil (impr. a Lonrai), 1994, 207, 209.

2. – Affrontiamo ora più approfonditamente il nostro tema specifico. Esso investe un elemento che come accennato possiamo con sicurezza annoverare tra quelli rivoluzionari, la preclusione a mutamenti interpretativi non prevedibili ragionevolmente. Tralascio delicate questioni di traduzione, solo avvertendo che esse consistono sempre in questioni di interpretazione (per noi giuridica) <sup>(17)</sup> le quali in parte risulteranno assorbite da quanto esporrò in seguito.

Orbene, muoviamo dal significato essenziale che *prima facie* pare ascrivibile alla nuova formula, nel quadro delle altre previsioni ascritte al principio in esame (legalità della pena, divieto di retroattività maligna, obbligo di interpretazione restrittiva di norme sfavorevoli al reo, divieto di analogia) – tenuto conto che pure queste ultime lasciano intravedere importanti elementi di novità, le cui connessioni con la novità ora in esame, che in piccola essenziale parte sono state sopra accennate, meritano miglior considerazione in altra sede <sup>(18)</sup>.

Il CJ 2000 concepisce in *prospettiva diacronica* una *relativa autonomia dell'interpretazione* (rectius: *del significato*, cioè della norma risultante da testo e interpretazione) *rispetto al testo-base*, ma la risolve assumendo quale criterio di *rilevanza*, al fine di individuare il *diritto penale* concretamente operante rispetto al fatto, la *prevedibilità ragionevole*, prima della commissione del fatto stesso, dell'interpretazione-significato. In caso positivo il significato normativo non è sopravvenuto. L'interpretazione che risulti imprevedibile alla stregua di un giudizio *ex ante* è espunta dal novero delle interpretazioni ammesse, e in tal caso può dirsi davvero sopravvenuta. In definitiva, la norma sfavorevole sopravvenuta è irretroattiva, *anche se il testo-base non è mutato*.

Al fine di denotare l'ampiezza della portata «eversiva», per così dire, che è legata a questa novità, rispetto ai postulati del legalismo giuspositivistico penale di stampo illuministico sui quali ancora si radica gran parte della scienza giuridica e della giurisprudenza (almeno) continentale europea, merita ora notare che in forza di tali postulati la teorica più aderente liquida come falso problema la questione concernente la retroattività o no dei mutamenti giurisprudenzial-penal (questione limitata in tesi ai mutamenti sfavorevoli): invero, la legge (preesistente al fatto) contiene fin da

<sup>(17)</sup> Pare utile la lettura di ANTISERI, *Spiegazione, interpretazione, traduzione*, in *Ricerche interdisciplinari di glottodidattica*, 1983, n. 1, 7.

<sup>(18)</sup> Al riguardo mi limito solo a prevedere che il divieto di interpretazione estensiva di cui al terzo comma darà luogo ad una miscela esplosiva nel momento in cui entrerà in contatto col divieto di mutamento di interpretazione.

principio tutti i significati che gli interpreti (e in particolare i giudici) attribuiranno ad essa <sup>(19)</sup>.

Gravi limiti derivano, sul piano della certezza e della garanzia, da una siffatta, formalistica teorica, come altrove ho tentato di denunciare <sup>(20)</sup> indicando le principali aporie che invischiano l'orientamento secondo cui detta questione trova soluzioni (peraltro molto limitate) soltanto trasfigurandosi sul versante della responsabilità personale-colpevolezza, in termini di ignoranza della legge penale. Sono preferibili letture più informate alla consapevolezza che il testo non esaurisce il diritto fino a che non si sveli il risultato dell'interpretazione, e che il *il diritto giurisprudenziale* trova modo di essere trattato almeno «come se» risultasse *fonte del diritto penale*, in virtù non fosse altro che del *principio europeo* di cui all'art. 7 CEDU, laddove si predica l'*irretroattività del diritto* e non soltanto della legge.

In effetti, proprio tramite l'art. 7 cit. il diritto comunitario è in grado di risolvere la questione insistente sul mutamento interpretativo sopravvenuto, paralizzando l'operatività di tale mutamento rispetto a fatti anteriori <sup>(21)</sup>. È ormai chiaro che la nuova previsione in esame va anche oltre, conformemente alla sua collocazione tra le norme sulle fonti del diritto penale, poiché immediatamente intende e al contempo regola il diritto (anche) giurisprudenziale concepandone l'essenza di fonte del diritto penale, e conseguentemente ne predica l'irretroattività in funzione al contempo di certezza e garanzia.

Si consideri, tuttavia, che la valorizzazione dell'«interpretazione prevedibile ragionevolmente» implica l'esistenza anche sincronica di *più interpretazioni tra loro diverse*, in particolare l'esistenza all'epoca del fatto; in altri termini, il pluralismo giuridico entra nella concezione delle fonti del diritto penale attestandosi sul versante della *fisiologia del diritto* (e non patologia). Invero, se stiamo trattando seriamente di diritto penale concepito quale *diritto penale pluralista* <sup>(22)</sup>, dobbiamo tirare le dovute conseguenze.

<sup>(19)</sup> Da noi, SPASARI, *Diritto penale e Costituzione*, Milano, 1966, 45. Nella dottrina tedesca, per tutti, TROENDLE, § 2 Rdn. 16, in JESCHECK, RUSS, WILLMS, *Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar*, 10. Aufl., 1. Bd., Berlin-New York (WdG), 1985, (stand: 1978); ID., *Rueckwirkungsverbot bei Rechtsprechungswandel? Eine Betrachtung zu einem Scheinproblem der Strafrechtswissenschaft*, in *Festschrift f. Dreher*, 1977, 117.

<sup>(20)</sup> Rinvio, anche per le ulteriori, doverose indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, a RIONDATO, *Retroattività del mutamento giurisprudenziale penale sfavorevole, tra legalità e ragionevolezza*, in VINCENTI (a cura di), *Diritto e clinica. Per l'analisi della decisione del caso*, Padova, 2000, 239.

<sup>(21)</sup> RIONDATO, *Competenza penale della Comunità europea*, cit., 172, nt. 68.

<sup>(22)</sup> DELMAS MARTY, *Il Corpus Juris*, cit., 170.

L'ingresso dei significati normativi anche giudiziali, in dimensione plurale, reagisce problematicamente, tra l'altro, sulla tradizionale concezione della tassatività-determinatezza correlata alla *legge* penale – ora è correlata al *diritto*.

3. – Individuati certi presupposti e la *ratio* della norma, occorre precisarne meglio gli elementi di fattispecie. Qui è opportuno limitarsi piuttosto a sollevare i principali problemi interpretativi che non a risolverli, dato che ampi spazi sono lasciati all'interpretazione, come si chiarirà. Al riguardo merita osservare subito che qualcuno potrebbe pretendere da una novità del genere ben maggiore accuratezza descrittiva, se la determinatezza-precisione fosse ancora un canone valido nei termini per noi tradizionali. Invero, è paradossale che proprio in materia di legalità penale risulti un alto tasso di indeterminatezza. Tanto più ciò può dirsi rispetto ad una disposizione che regola l'interpretazione in funzione di certezza e garanzia, e che però *rischia fortemente di veder riflettere su se stessa la propria applicazione*.

Poco rimedia complessivamente, anche se aiuta, la circostanza che taluni svolgimenti importanti si trovino già espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>(23)</sup>, dalla quale appunto ha preso avvio la redazione del quarto comma in esame. La convenzione rimane sempre in una prospettiva che consente di evitare certi problemi che coinvolgono la definizione delle fonti. Come già in altri termini si è detto guardando complessivamente al diverso significato e ruolo del principio-guida di legalità rispetto all'art. 7 CEDU (e all'intera Convenzione), un conto è l'opera cui è chiamata la stessa Corte *ex art. 7 CEDU* etc., con i rispettivi oggetti ed effetti, e un diverso conto è l'opera cui è chiamato ogni interprete in virtù della norma in esame e quindi degli effetti (nonché oggetti) che questa pretende di fissare.

A parte per ora tutto ciò, il primo problema è stabilire cosa sia un mutamento di interpretazione (a testi invariati, s'intende anzitutto). Il mutamento implica un oggetto-significato «di partenza» e uno «di arrivo», almeno. Chiediamoci: questi estremi devono essere omogenei? secondo quali criteri? È chiaro che si affaccia il problema concernente il ruolo del «precedente», ma è chiaro anche che alla lettera la norma non si esaurisce nella considerazione del precedente *giudiziale*. Dunque: interpretazione data da chi? E del resto, a chi si rivolge la norma? Non soltanto ai giudici, parrebbe. Possiamo considerare (almeno) la giurisprudenza nel senso più ampio del termine<sup>(24)</sup>.

<sup>(23)</sup> Vedili come riportati da BERNARDI, *Commento*, cit.

<sup>(24)</sup> V., per tutti, LOMBARDI VALLAURI, *Giurisprudenza I) Teoria generale*, in *Enc. giur.*,

L'importanza di queste domande si chiarirà ulteriormente tra poco. Continuo intanto ad interrogarmi: rilevano tutti i mutamenti di significato quale che ne sia l'argomento? L'interpretazione dell'interpretazione rileva, e eventualmente come?

Occorre al contempo valutare se siano considerati solo i mutamenti sfa-

secondo e il terzo comma adottano per parte loro una soluzione nel primo senso. Perciò un'analogia conclusione quanto al comma in esame non è poi così ovvia come molti di primo acchito volentieri crederebbero – *ubi voluit dixit* etc.; quindi è legittimo assumere (anche) l'ipotesi di lavoro che si sia inteso limitare in modo peculiare l'intero ruolo innovativo dell'interprete. Sotto questo profilo, il richiamo generico alla CEDU in favore della prima soluzione risulterebbe fuorviante in quanto pretenderebbe di annientare acriticamente l'ormai evidente pretesa di relativa autonomia che il principio-guida in esame comporta. Necessiterebbe dimostrare, invece, che la retroattività benigna è imposta dalla CEDU o da altri principi costituzionali comunitari.

Veniamo alla «prevedibilità ragionevole»: da parte di chi? Chi prevede? Chi esercita ragionevolezza? Secondo quale nozione di prevedibilità? Secondo quale nozione di ragionevolezza?

È vero, c'è un'esigenza di sicurezza oggettiva-affidamento oggettivo, che circola nella cennata *ratio*. Ma certo dir ciò non basta ad individuare consistenti criteri di operatività della norma. Quanto alla ragionevolezza, se essa è da intendere (come credo) quale criterio di opportunità razionale empirica<sup>(25)</sup>, si tratta di una chiave capace di aprire molte porte (se non tutte).

Altro quesito. Una volta escluso che la nuova interpretazione sia applicabile verso il passato, quale interpretazione deve essere invece accolta per il caso concreto in decisione, qualora *molteplici* siano le interpretazioni prevedibili ragionevolmente all'epoca del fatto (come spesso capita)?

Infine, qual è precisamente il contenuto della preclusione posta al mutamento interpretativo sopravvenuto? È precluso che sia dichiarato? È ammesso che lo si dichiari e anche che assuma un qualche valore rispetto a decisioni future, in punto di prevedibilità ragionevole? Adottiamo il *prospective overruling*<sup>(26)</sup>?

XV, Roma, 1989; e cfr. CAPPELLINI, *Juris prudentia versus scientia juris. Prolegomeni ad ogni futuro «lessico politico europeo»*, in *Fil. pol.*, 1987, 307.

<sup>(25)</sup> RIONDATO, *Competenza penale della Comunità europea*, cit., 86.

<sup>(26)</sup> Per un primo orientamento, CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale*, Torino, 1999.

Non mi azzardo ad iniziare a rispondere a tutte queste domande e ad altre che l'economia dell'intervento mi induce a tralasciare. Mi proponevo soltanto lo scopo di sollecitare una riflessione sulla necessità di ristudiare *ab imis fundamentis* il principio di legalità, sulla scorta della (apparente) fuga in avanti che il novello *Corpus Juris* propone sia pur con *nonchalance* definitiva. Del resto, la rilevata indeterminatezza potrebbe sorprendere solo chi non avesse afferrato che essa discende *fisiologicamente* proprio dalle premesse teoretiche che fondano il quarto comma in esame: in buona sostanza, ad incertezze e deficit di garanzia, che appartengono alla natura del diritto, non c'è rimedio fuori da un processo di autolimitazione correttiva il cui protagonista e antagonista è sempre la Giurisprudenza in tutte le sue componenti, la quale deve civilmente modulare gli effetti degli incessanti mutamenti che produce in diritto. Sarebbe utopico, oltre che internamente contraddittorio, pretendere che un'attività del genere riesca a trovare precisi riferimenti in una legge: dovrebbe, infatti, riuscire a trovarli, prima, in diritto. Il lambertiano «governo dei giudici»<sup>(27)</sup>, o comunque governo dei giuristi, i quali sono i detentori del diritto, continua ad affacciarsi rivelando anche nel *Corpus Juris* penale europeo il vero terreno della lotta per, o contro, il diritto (penale, nel caso).

#### ZUSAMMENFASSUNG

*Im Projekt des Corpus Juris 2000 ist das Prinzip der Gesetzmäßigkeit im Vergleich zu den nationalen Gesetzbüchern auf eine neue Art und Weise formuliert. Seine Ansätze sind der Rechtsprechung, welche sich zum Art. 7 Europäische Menschenrechtskonvention gebildet hat, entnommen. Dennoch weist die Übernahme in den gemeinschaftsrechtlichen Bereich auch eigene Bedeutungsinhalte auf. So bedeutet etwa die Norm, nach welcher «Changes of interpretation are only permitted when they are reasonably predictable», dass der Gesetzesausleger als integrierender Bestandteil der strafrechtlichen Rechtsquellen anzusehen ist. Die Norm versucht der Unsicherheit des Strafrechtes entgegenzuwirken, weist aber seinerseits auf Schwierigkeiten in der Auslegung hin, die zu gegensätzlichen Lösungen führen werden.*

<sup>(27)</sup> Al riguardo, di recente, PIZZORUSSO, «Governo dei giudici» e democrazia, in *Quest. giust.*, 1999, 814; PULITANÒ, *Funzione giudiziaria e sistema penale: un equilibrio difficile*, ivi, 1999, 589.

## RÉSUMÉ

Dans le *Projet Corpus Juris 2000*, le principe de légalité trouve une toute nouvelle formulation par rapport aux pratiques des codes nationaux. Ses corollaires découlent de la jurisprudence qui s'est formée sur l'art. 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Néanmoins, son insertion dans le cadre communautaire exprime des significations autonomes. En particulier, la norme selon laquelle «Changes of interpretation are only permitted when they are reasonably predictable» signifie que l'interprète est partie intégrante des sources du droit pénal. Mais, si la norme tente de remédier à l'incertitude du droit pénal, elle pose à son tour de délicats problèmes d'interprétation qui ne manqueront pas de donner lieu à des solutions contrastantes.